

## Banca delle ore e straordinario

### Accordo del 19/12/2012 Piano Industriale 2012 – 2015

*Nelle misure di contenimento del costo del lavoro sono state limitate le prestazioni aggiuntive/straordinari, saranno richieste dall'Azienda solo nei casi di particolare necessità ed urgenza; in dette particolari ipotesi non saranno autorizzate prestazioni inferiori a 1 ora e per quelle di durata superiore a detto limite, frazioni inferiori a 30 minuti e*

*"a partire dal 01 gennaio 2013 tutti i permessi spettanti in base alla contrattazione tempo per tempo vigente dovranno essere obbligatoriamente utilizzati entro i termini previsti; l'eventuale mancata fruizione di permessi per ex festività soppresse, delle riduzioni di orario e banca ore, non darà luogo ad alcun trattamento economico sostitutivo."*



**Con l' accordo del 24/12/2015 (Piano Industriale 2015 – 2018) che conferma quanto previsto nell'accordo del 19/12/2012 la banca ore arretrata può essere utilizzata dal lavoratore anche a compensazione delle giornate di solidarietà.**

L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.

Le prime 50 ore di straordinario rappresentano uno strumento di flessibilità e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca ore.

Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario e comunque non può essere superato il tetto massimo di 100 ore anno solare.

Vogliamo richiamare brevemente l'attenzione di tutti i colleghi sulle regole della banca delle ore, con particolare riguardo all'aspetto dei tempi entro i quali le ore devono essere fruite.

Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore; trascorso tale termine **ed entro 24 mesi**, il recupero è facoltà del lavoratore dando preavviso all'Azienda di almeno:


- 1 giorno lavorativo, per un recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per un recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per un recupero superiore ai 2 giorni.

**Trascorso il termine dei 24 mesi, l'Azienda nei 6 mesi successivi, previo accordo con il lavoratore, fisserà il recupero che dovrà avvenire entro i 6 mesi.**



Stabilito il criterio, è conseguente individuare la scadenza delle 23 ore annue da riconoscere a coloro che hanno mantenuto l'orario settimanale a 37 ore e 30, essendo

riconosciute convenzionalmente il 1° gennaio, avranno come **termine ultimo per la scelta da parte del lavoratore il 31 dicembre dell'anno successivo.**



Nei 6 mesi successivi l'azienda potrà fissare, d'intesa con il lavoratore, la data del recupero dei permessi.

Per semplicità, volendo riproporre schematicamente quanto sopra esposto:

**31 dicembre 2018** Termine ultimo per le per le 23 ore (riduzione orario di lavoro) spettanti per l'anno 2016, nel caso di opzione dell'orario settimanale a 37 ore e 30.

**30 giugno 2018** Termine per il raggiungimento dell'accordo tra Azienda e lavoratore per usufruire della banca delle ore maturate al 31 dicembre 2015 e non recuperate entro 24 mesi.

**31 dicembre 2018** In difetto di accordo l'Azienda provvederà, entro tale termine, ad indicare i tempi di fruizione della banca ore maturate al 31 dicembre 2015.

**Nel caso di prolungate assenze quali malattie, infortuni, maternità, aspettative retribuite e non il lavoratore potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'Azienda od alla corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario.**

Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) art. 97 CCNL 8 dicembre 2007

**Con le seguenti maggiorazioni:**

- **25% nei giorni feriali;**
- **30% nel giorno del sabato**
- **55% di notte (fra le 22 e le ore 6)**
- **65% di notte nei giorni destinati al riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.**

**I lavoratori a tempo parziale** in alternativa al compenso per lavoro supplementare potranno optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca ore.

Ricordiamo che le prestazioni dei lavoratori a tempo parziale devono essere contenute nel limite di 2 ore al giorno e 50 ore per anno solare e con un compenso per i lavoratori appartenenti alle 3 aree professionali corrispondente alla paga oraria calcolata **secondo il criterio stabilito dall'art. 97 CCNL 8 dicembre 2007 (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso le ore giorno lavorate per il part-time orizzontale; 1 fratto totale ore e/o giornate anno lavorate della retribuzione annua diviso le ore giorno lavorate per il part-time misto e/o verticale)** unicamente per :

- operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenza impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.

**I Segretari del Coordinamento**



**in Banca Monte dei Paschi di Siena**

*Consulta il nostro sito*

[www.fabimps.it](http://www.fabimps.it)



*Scrivici a*

[info@fabimps.it](mailto:info@fabimps.it)